



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio Segreteria Generale –Contratti

Via S. Biagio n. 4 - c.a.p. 90134 - Fax 091 6112346

e-mail: [contratti@cert.comune.palermo.it](mailto:contratti@cert.comune.palermo.it); e-mail: [contratti@comune.palermo.it](mailto:contratti@comune.palermo.it)

Palermo 12.09.2013

prot. n. 749533

Responsabile del procedimento: D.ssa Rosa Anna Vitale

e-mail: [r.a.vitale@comune.palermo.it](mailto:r.a.vitale@comune.palermo.it)

---

**OGGETTO: D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – Semplificazioni in materia di D.U.R.C.**

---

**e-mail**

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

A tutti i Dirigenti

[ufficiservizi@comune.palermo.it](mailto:ufficiservizi@comune.palermo.it)

A tutti gli Uffici

e, p.c.

[ufficio.digabinetto@comune.palermo.it](mailto:ufficio.digabinetto@comune.palermo.it)

Al Sig. Sindaco

Com'è noto, lo scorso 21 agosto sono entrate in vigore le norme contenute nella L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*” (cosiddetto “*decreto del fare*”) delle quali si evidenzia, in particolare, la previsione normativa di cui all’art. 31: “*Semplificazioni in materia di D.U.R.C*”, il cui testo – attesa l’importanza del relativo tenore prescrittivo – si allega alla presente.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – d’intesa con gli Istituti Previdenziali e le Casse Edili, con circolare n. 36 del 06/09/13 ha fornito i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definitiva in sede di conversione dalla L. n.98/13, rinviando alle indicazioni di INPS, INAIL e Casse Edili le indicazioni per quanto concerne la sua concreta attuazione.



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio Segreteria Generale –Contratti

Con l'intento di fornire un primo contributo alla standardizzazione della procedura di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e al suo corretto utilizzo, alla luce di quanto fin qui pubblicato, si evidenziano gli aspetti salienti introdotti dal citato articolo 31.

**RICHIESTA DURC:** nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene ribadito **l'obbligo delle stazioni appaltanti di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) :**

a) **per la verifica della dichiarazione sostitutiva** relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163 del 2006;

Si ricorda che la suddetta verifica va effettuata alla data fissata nel bando di gara/ lettera invito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte; in caso di rilascio di DURC irregolare va effettuata un'ulteriore verifica alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accertamento dell'eventuale dichiarazione mendace da segnalare alla competente Procura della Repubblica.

b) **per l'aggiudicazione del contratto** ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006;

c) **per la stipula del contratto;**

d) **per il pagamento degli** stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) **per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.**

Il DURC dovrà essere richiesto d'ufficio anche nei confronti dei **subappaltatori**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.118, comma 8, del Codice dei Contratti, ai pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo finale.



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio Segreteria Generale –Contratti

E' prevista l'acquisizione del DURC - da parte delle pubbliche amministrazioni precedenti - anche in sede di **concessione alle imprese di agevolazioni** oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi (vedi nota prot. n.740747 del 10/09/12 dell'Area delle Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali).

**PEC OBBLIGATORIA:** a far data dal 2 settembre u.s., lo Sportello Unico Previdenziale consente l'inoltro della richiesta del D.U.R.C. soltanto se nel sistema rileva l'avvenuta registrazione nell'apposito campo del modulo di richiesta di un indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione precedente .

Dalla medesima data i DURC saranno recapitati da uno degli Istituti Previdenziali **esclusivamente tramite PEC**, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

**REGOLARIZZAZIONE:** gli Enti preposti al rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di detto documento, hanno l'onere di invitare l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni (art. 31, comma 8, della legge n.98/13).

L'emissione del DURC negativo lascia presumere che gli enti preposti abbiano attivato il c.d. *"preavviso di accertamento negativo"* e l'impresa non abbia regolarizzato la propria posizione.

**VALIDITÀ:** il DURC, ha validità di **120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio**.

Il D.L. n.69/13 ne prevedeva la validità per 180 giorni.

Come precisato nella citata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, essendo stato ridotto - in sede di conversione del D.L. n.69/13 - dalla legge n.98/13 il termine di validità del D.U.R.C. in 120 giorni, **tale termine si applica esclusivamente ai DURC rilasciati dopo il 21/08/13** (data di entrata in vigore della L. 98/13).



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio Segreteria Generale –Contratti

I DURC rilasciati prima del 21/08/13 godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla normativa previgente (non essendo stata convertita in legge la norma che fissava la validità in 180 giorni).

Infine, si evidenzia che per i DURC acquisiti ai fini della **verifica della dichiarazione sostitutiva** relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163 del 2006, la durata di 120 giorni decorre non dalla data del rilascio **ma dalla data indicata nel documento di verifica della dichiarazione sostitutiva.**

**RIUTILIZZO DURC:** è possibile riutilizzare il DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti anche per le fasi relative all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché per contratti diversi da quelli per il quale è stato espressamente acquisito, sempre nel rispetto del termine di validità di 120 giorni.

Essendo stata introdotta tale facoltà di riutilizzo del DURC dalla legge n.98/13, in sede di conversione del D.L. n. 69/13, ne discende **la legittimazione al riutilizzo dei soli DURC emessi in vigore della predetta legge n.98/13** (e cioè dal 21/08/13), con la conseguenza di rendere impraticabile il riutilizzo dei DURC emessi nel periodo compreso fra il 21/06/13 e il 20/08/13.

**FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** in tale fase, il DURC dovrà essere acquisito ogni 120 giorni e potrà essere utilizzato per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, mentre per il pagamento del saldo finale il D.U.R.C. dovrà essere specificatamente richiesto .

Ai fini della verifica amministrativo-contabile, il DURC dovrà essere allegato al titolo di pagamento.



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio Segreteria Generale –Contratti

**INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONI APPALTANTI:** il comma 3 dell'art.31 della legge n.98/13, nel riprendere il contenuto dell'art. 4 del D.P.R. n.207/10, dispone l'intervento sostitutivo della stazione appaltante, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. Qualora dal DURC emerga un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, **il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza**, disponendo il pagamento di quanto dovuto - per le inadempienze accertate nel DURC - direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Il predetto intervento sostitutivo, inoltre, si applica - in quanto compatibile - alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è previsto l'acquisizione del DURC.

Tanto si ritiene di dovere rappresentare, confidando in una tempestiva attuazione delle disposizioni legislative in argomento e fatte salve le eventuali successive indicazioni degli Istituti Previdenziali e, per i lavori, delle Casse Edili.

Distinti saluti

Il Vice Segretario Generale  
Dr. Giuseppe Sacco

Il Segretario Generale  
Dr. Fabrizio Dall'Acqua